

Milano, 9 febbraio 2016  
GCM/al

**A TUTTI I GROSSISTI  
DEL MERCATO ITTICO**

## **ORDINE DI SERVIZIO N. 33**

### **VENDITA AL PUBBLICO NELLA GIORNATA DI SABATO**

SOGEMI, al fine di garantire il puntuale rispetto delle modalità di vendita di prodotti ittici nella giornata di apertura al pubblico del Mercato Ittico, si impegna a garantire un presidio che monitori la coerenza delle operazioni di vendita, secondo le prescrizioni di cui al Protocollo di Intesa del 28 gennaio 2016, disponendo quanto segue:

1. le operazioni di commercializzazione, nella giornata di apertura al pubblico, dovranno avvenire in misura non inferiore al quantitativo minimo stabilito in kg 1,5 per singolo prodotto o specialità ittica;
2. è vietata ogni attività di preparazione delle specialità ittiche quali sfilettatura ed eviscerazione;
3. è vietata la presentazione di preparazioni pronte quali: tranci di spada, tonno, carpacci, fatta eccezione per i prodotti confezionati;
4. è obbligatoria la presenza sul punto vendita del titolare dell'assegnazione o di soggetto all'uopo preposto a cui demandare il coordinamento delle operazioni di vendita.

Per la violazione delle disposizioni di cui ai punti che precedono è previsto, in aderenza alle disposizioni di cui alla vigente L.R. 6/2010, art. 60, nonché al Regolamento di Mercato, il seguente quadro sanzionatorio:

#### Sanzioni per i Titolari relativa al punto 1:

- a. n. 2 diffide scritte nell'arco di 365 giorni;
- b. in caso di reiterazione, in ossequio al principio di gradualità di cui alla L.R. 6/2010, art. 60 è prevista la sospensione del punto vendita da ogni attività commerciale da 1 a 3 giorni con provvedimento del Direttore dei Mercati ad interim.

## Sanzioni per i Titolari relativa al punto 2:

- a. n. 2 diffide scritte nell'arco di 365 giorni;
- b. in caso di reiterazione, in ossequio al principio di gradualità di cui alla L.R. 6/2010, art. 60 è prevista la sospensione del punto vendita da ogni attività commerciale da 1 a 3 giorni con provvedimento del Direttore dei Mercati ad interim.

## Sanzioni per i Titolari relativa al punto 3:

- a. n. 2 diffide scritte nell'arco di 365 giorni;
- b. in caso di reiterazione, in ossequio al principio di gradualità di cui alla L.R. 6/2010, art. 60 è previsto la sospensione del punto vendita da ogni attività commerciale da 1 a 3 giorni con provvedimento del Direttore dei Mercati ad interim.

## Sanzioni per i Titolari relativa al punto 4:

- a. n. 2 diffide scritte nell'arco di 365 giorni;
- b. in caso di reiterazione, in ossequio al principio di gradualità di cui alla L.R. 6/2010, art. 60 è previsto la sospensione del punto vendita da ogni attività commerciale da 1 a 3 giorni con provvedimento del Direttore dei Mercati ad interim.

La violazione delle suddette disposizioni comporterà l'applicazione delle relative sanzioni da parte della Polizia Locale nonché l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Mercati ad interim  
avv. Stefano Zani

